



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consigliere delegato Area funzioni giudiziarie

FR/SCC/fmo

Roma, 23 maggio 2012

Preg. mo Dott.
Giuseppe Caruso
Direttore Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Via dei Prefetti, 22
00186 Roma

Signor Prefetto,

la recente sottoscrizione del protocollo di intesa tra CNDCEC e ANBSC, avvenuta lo scorso 17 maggio, ha riscosso grande favore ed entusiasmo da parte degli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che in massa si sono attivati per ottenere maggiori informazioni circa la natura e i contenuti del detto protocollo.

Come espresso dal Presidente Siciliotti in occasione della sottoscrizione, sta emergendo una vera e propria coscienza sociale di categoria che pone i commercialisti italiani in posizione di apertura e di fattiva collaborazione con gli organi dello Stato, anche al fine di superare le difficoltà sociali ed economiche di intere aree del Paese dove il fenomeno delle mafie è maggiormente diffuso.

I Commercialisti possono vantare, dal canto loro, competenze professionali specifiche per svolgere i delicati incarichi presi in considerazione nel protocollo, incarichi strettamente correlati al sequestro o alla confisca dei beni e quindi riconducibili a situazioni di alta pericolosità, ma al contempo direttamente ricompresi nell'ambito delle competenze specifiche loro espressamente riconosciute dalla legge professionale (art. 1 D.lgs. n. 139/2005).

Va peraltro evidenziato che tali competenze specifiche appartengono a tutti gli iscritti per il solo fatto dell'iscrizione all'albo che, come è noto, si consegue dopo un adeguato periodo di tirocinio professionale e, soprattutto, previo superamento dell'Esame di Stato costituzionalmente previsto.

Quanto detto non può essere trascurato dai rappresentanti della categoria che devono attivarsi per evitare il prodursi di situazioni di disparità di trattamento tra gli iscritti allo stesso Albo che, entro i limiti individuati dall'appartenenza alla sez. A o alla sez. B del medesimo, vantano tutti indistintamente i requisiti fissati dalla legge al fine dello svolgimento delle attività professionali.


Le suesposte sintetiche considerazioni sono alla base di queste mie richieste che Le rivolgo sia in qualità di Consigliere nazionale delegato allo studio della materia dell'amministrazione di beni sequestrati e confiscati, sia in virtù del mandato che ho ricevuto da tutti gli appartenenti alla categoria.

Th

Alla luce di tanto, sarebbe mio intendimento provocare una discussione all'interno del Consiglio direttivo dell'Agenzia affinché si possano apportare agli artt. 2 e 3 del protocollo alcune modifiche che mi sembrano particolarmente significative e che di seguito Le illustro.

Grato dell'attenzione che vorrà prestare a questa mia, restando a disposizione per quanto altro possa occorrerLe, Le porgo cordiali saluti.

Dot. Felice Russetta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Russetta', written in a cursive style.

Proposte di modifica

Premesso che l'Elenco di cui al menzionato art. 3 del protocollo non è vincolante per l'Agenzia ai fini dell'individuazione del professionista maggiormente indicato per lo svolgimento delle attività di cui ai successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8 del protocollo, in relazione alla quale la stessa Agenzia gode di ampia discrezionalità,

premesso che lo stesso Elenco di cui al menzionato art. 3 non sostituisce né integra l'Albo di cui al d.lgs. n. 14/2010,

si propone di modificare il contenuto del protocollo di intesa come segue:

Art. 2 - Oggetto e finalità

Con il presente protocollo le parti intendono consolidare il rapporto di collaborazione già in essere.

A tal fine il Consiglio s'impegna a fornire all'Agenzia, entro il 20 luglio 2012 l'elenco degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, in possesso di requisiti di cui al successivo art. 3, disposti a svolgere le attività di cui al presente protocollo d'intesa ed esplicitati nei successivi artt. 4, 5, 6 e 7, 8.

Il Consiglio si impegna ad effettuare la prima revisione e il primo aggiornamento dell'Elenco entro il 31 dicembre 2012 e ad effettuare successive revisioni e aggiornamenti con cadenza biennale.

Il Consiglio al fine di garantire, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, assicura un'adeguata pubblicità della presente iniziativa anche dandone notizia, prima della formazione dell'Elenco in parola, sul sito internet del Consiglio.

Le parti si riservano di integrare le attività, oggetto del presente protocollo, in funzione delle esigenze di volta in volta riscontrate dall'Agenzia.

Art. 3 - Requisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco

Possono essere inseriti nell'Elenco coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti personali e professionali:

- 1) svolgono concretamente l'attività professionale e risultano iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro dei revisori legali dei conti;**
- 2) non hanno subito procedimenti disciplinari dall'Ordine professionale di appartenenza che si siano conclusi con una sanzione;**
- 3) non sono sottoposti a procedimenti penali, non hanno subito condanne penali, applicazioni di misura di sicurezza e/o di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (vedi art. 46 lett. aa e bb del DPR 445/2000);**

- 4) non hanno avuto e non hanno alcun rapporto di parentela, affinità, convivenza, con soggetti sottoposti a misure di prevenzione o che hanno subito condanne penali per reati di cui all'art.12 sexies del D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge del 7.8.1992 n. 356;
- 5) non si trovano in una condizione di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.c. (essere interdetto, inabilitato, fallito, essere condannato ad una pena che importa interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 6) non si trovano in situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi, di natura personale e/o patrimoniale, con l'incarico di Coadiutore di beni confiscati alla criminalità organizzata che possa compromettere il corretto espletamento dell'incarico e l'osservanza di principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento nella gestione dei beni oggetto dell'incarico medesimo e di possedere i requisiti di onorabilità richiesti;
- 7) non svolgono direttamente o indirettamente, attività di consulenza né forniscono la propria prestazione intellettuale in favore di soggetti - ivi compresi i parenti, gli affini e i conviventi - sottoposti a misure di prevenzione o che hanno subito condanne penali per reati di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge del 7.8.1992 n. 356;
- 8) sono iscritti all'Albo dei CTU del Tribunale del circondario di appartenenza;
- 9) sono in grado di dimostrare e/o certificare lo svolgimento dell'attività di amministratore giudiziario anche in collaborazione con altri professionisti, ovvero di aver frequentato convegni, master e seminari di studi in materia per almeno 20 ore;
- 10) sono in grado di certificare o auto-certificare l'assenza di requisiti ostativi all'esercizio della funzione di amministratore giudiziario e/o coadiutore;
- 11) sono in grado di dimostrare di poter compiere tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura anche mediante la disponibilità di una propria struttura;
- 12) dichiarano la propria disponibilità a comunicare con l'Agenzia a mezzo di posta elettronica certificata.

Le segnalate modifiche rispondono essenzialmente a due ordini di esigenze.

Come detto, è prioritaria la necessità di estendere la platea dei soggetti interessati agli incarichi considerati nel protocollo di intesa consentendo anche ai giovani professionisti, che non vantano un'anzianità di iscrizione all'albo di cinque anni, di svolgere tali incarichi. Oltre alla accennata considerazione di evitare che vengano innescati inopportuni meccanismi di selezione di professionisti che si basino su evidenti disparità di trattamento, il particolare momento storico di grave crisi sociale ed economica ci impone di tutelare gli iscritti più giovani che spesso sono tagliati fuori dalla dura legge del mercato. Di qui la necessità di proporre la modifica dell'art. 3, punto 1, del protocollo di intesa e di suggerire, conseguentemente, la proroga di 30

giorni del termine accordato al Consiglio (attualmente fissato al 20 giugno) per la predisposizione dell'Elenco (art. 2, comma 2).

Tali modifiche giustificano quella relativa alla revisione e/o aggiornamento dell'Elenco da parte del Consiglio Nazionale improntata ad esigenze di coordinamento tra gli uffici competenti (art. 2, comma 3).

Per facilitare tale attività, alla luce delle proposte di modifica circa l'iscrizione nell'Elenco di ulteriori soggetti rispetto a quelli originariamente considerati nella versione sottoscritta dall'ANBSC e dal CNDCEC e, valutata, in particolar modo, la certificazione di frequenza relativa a convegni, master e seminari di studi per almeno 20 ore da parte del richiedente (art. 3, punto 9, del protocollo), la prima revisione dell'Elenco potrebbe essere effettuata entro 6 mesi dalla predisposizione dello stesso e comunque non oltre la chiusura dell'anno solare. Resterebbe invariata la cadenza biennale delle revisioni e dell'aggiornamento dell'Elenco successive alla prima.